

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DI FORUM TERZO SETTORE

Art. 1.
(Finalità)

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività; **previene le forme di isolamento familiare, l'abbandono e la marginalizzazione dell'attività lavorativa e delle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura.**
2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del *welfare* di comunità e di prossimità, lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del *caregiver* familiare quale risorsa volontaria e informale nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi in materia.
3. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), e 18, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, e dalla legge 8 novembre 2000, n.328, in merito al diritto di ciascuna persona con disabilità a vivere nel proprio contesto, alla partecipazione e all'inclusione sociale ed a veder sostenuta, supportata e valorizzata la persona che la sostiene e le fornisce un supporto per il mantenimento di un degno ed adeguato livello di qualità di vita, nell'ambito del proprio progetto individuale di vita.

Commentato [GDR1]: Art. 1 c.1 pdl 555

Commentato [GDR2]: Art. 1 c. 1 pdl 698

Commentato [GDR3]: Art. 1 c. 2 pdl 281

Commentato [GDR4]: Art. 1 c.1. pdl 55

Commentato [GDR5]: Art. 1 c. 2 pdl 698 – art. 1 c. 1 pdl 853

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:
“Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, sia riconosciuto bisognoso di assistenza globale, continua e permanente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 28 marzo 1968, n.406.”

Art. 3.
(Consenso alla scelta del caregiver familiare)

1. L'assistito presta, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvi i casi di interdizione o

Commentato [GDR6]: Art. 3 pdl 853

Commentato [GDR7]: Proposta di correzione tecnica

inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore unitamente all'inabilitato. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

Commentato [GDR8]: Proposta di correzione tecnica

2. L'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato al competente ufficio dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
3. Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime forme e procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. A seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
5. Il *caregiver* familiare, nominato ai sensi dei commi 1 e 2, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, che forniscono attività di supporto, sostegno, assistenza e cura, secondo quanto riportato dal progetto individuale, di cui al comma seguente.
6. Al fine di favorire la permanenza della persona assistita al proprio domicilio, il *caregiver* familiare deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto individuale della persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 14 Legge 8 novembre 2000, n. 328.

Commentato [GDR9]: Sarebbe da evitare il doppio passaggio Asl / Inps

Commentato [GDR10]: Occorre evitare di parlare di mero PAI, prevedendo invece il più ampio progetto individuale di cui all'art. 14 Legge n. 328/00

Commentato [GDR11]: Art. 4 c. 3 pdl 281

Art. 4.

(Certificazione della qualifica di caregiver familiare)

Commentato [GDR12]: Art. 4 pdl 853

1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui all'articolo 3, comma 2, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
 - a) certificato di residenza in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;
 - b) certificato attestante la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, e la convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito; qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;
 - c) certificato medico attestante la condizione di cui articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o la titolarità di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 28 marzo 1968, n. 406."
 - d) copia dell'atto di nomina di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La certificazione della qualifica di *caregiver* familiare, rilasciata ai sensi del comma 1, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia ad ogni effetto di legge nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o di morte dell'assistito.
3. L'INPS provvede all'attuazione del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commentato [G13]: Modificato come da nuova definizione proposta all'art. 2 di tale testo

Art. 5.

(Definizione dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)

Commentato [GDR14]: Art. 5 pdl 853; art. 3 pdl 555

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari, certificati ai sensi dell'articolo 4, su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.205, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed a 40 milioni di euro per ciascun anno a partire dal 2021, ai fini degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*), le misure volte a garantire:
 - a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
 - b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o unitamente al curatore;
 - c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
 - d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
 - e) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
 - f) il rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;
 - g) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
 - h) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
 - i) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

Commentato [GDR15]: Precisione tecnica

Commentato [GDR16]: Precisione tecnica

Commentato [GDR17]: Precisione tecnica

Commentato [GDR18]: Preferita formulazione dell'art. 5 pdl 555

- j) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
 - k) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
2. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n.208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai *caregiver* familiari certificati ai sensi dell'articolo 4. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

Commentato [GDR19]: Art. 5 pdl 698

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per l'attuazione dell'articolo 5 e degli articoli 7 e 13 si provvede a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di seguito denominato «Fondo», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.205. La dotazione del Fondo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 75 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le finalità di cui ai successivi articoli 8, 9, 10, 11 la dotazione al medesimo Fondo è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019, in 120 milioni di euro per l'anno 2020 e in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo e all'individuazione degli indicatori di impatto che le regioni devono inviare annualmente al medesimo Ministero ai fini della redazione di una specifica relazione da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 7.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

Commentato [GDR20]: art. 6 pdl 853

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare certificato ai sensi dell'articolo 4, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, e dalle normative regionali di riferimento.
2. Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, previo accordo tra le parti, al *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge è riconosciuta la facoltà di espletare l'attività lavorativa, per tutto il periodo di attività di cura e di assistenza, in modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81.
3. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13luglio 2015, n.107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:
 - a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;
 - b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8
(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare è attribuita la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di cui all'articolo 2. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.
2. Il riconoscimento di *caregiver* familiare costituisce condizione prioritaria di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificata dall'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 9

Commentato [GDR21]: NON SONO D'ACCORDO

Commentato [GDR22]: art. 13 c. 4 pdl 698

Commentato [GDR23]: art. 9 pdl 698

Commentato [GDR24]: non si ritiene più utile distinguere tra semplice *caregiver* familiare e prestatore volontario di cura, come era emerso nel dibattito della precedente legislatura (e in alcuni disegni di legge oggi all'esame), in quanto oggi il *caregiver* ha già dei limiti di individuazione soggettiva ben determinati e quindi è inutile rideterminare gli stessi per i più specifici provvedimenti inerenti oneri per lo Stato

Commentato [GDR25]: un *caregiver* convivente presta almeno 54 ore settimanali di lavoro di cura

Commentato [GDR26]: non si ritiene più utile distinguere tra semplice *caregiver* familiare e prestatore volontario di cura, come era emerso nel dibattito della precedente legislatura (e in alcuni disegni di legge oggi all'esame), in quanto oggi il *caregiver* ha già dei limiti di individuazione soggettiva ben determinati e quindi è inutile rideterminare gli stessi per i più specifici provvedimenti inerenti oneri per lo Stato

Commentato [GDR27]: va considerata l'APE sociale, come modificata dalla legge di bilancio per il 2018

Commentato [GDR28]: art. 10 pdl 698

(Tutele per malattie)

1. Al *caregiver familiare* sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Commentato [GDR29]: non si ritiene più utile distinguere tra semplice caregiver familiare e prestatore volontario di cura, come era emerso nel dibattito della precedente legislatura (e in alcuni disegni di legge oggi all'esame), in quanto oggi il caregiver ha già dei limiti di individuazione soggettiva ben determinati e quindi è inutile rideterminare gli stessi per i più specifici provvedimenti inerenti oneri per lo Stato

Art. 10
(Tutela assicurativa)

Commentato [GDR30]: rivisitata la previsione di cui all'art. 11 del pdl 698

1. Per la persona assistita dal *caregiver familiare* è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del *caregiver familiare* di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del *caregiver* stesso.

Art. 11
(Detrazioni per carichi di famiglia)

Commentato [GDR31]: art. 7 pdl 555

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 ,n.104».
2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 12
(Azioni di sensibilizzazione)

Commentato [GDR32]: art. 7 pdl 55

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del *caregiver familiare* è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del *caregiver familiare*, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.

Art. 13.
(Indagine quantitative e qualitative)

Commentato [GDR33]: art. 8 pdl 55

1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua

indagini quantitative e qualitative mirate ad approfondire aspetti rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 7 e 13 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
2. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 9 e 10 e 11, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
3. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, si provvede annualmente con la legge di bilancio per un importo non inferiore ai 10 milioni di euro annui.

Commentato [GDR34]: art. 9 c. 2 pdl 555 (per renderlo coerente con l'inserimento dell'articolo 10)

Art. 15.
(Valutazione di impatto normativo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

Commentato [GDR35]: art. 12 pdl 853

Art. 16.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Commentato [GDR36]: art. 13 pdl 853

